



Consorzio Autolinee Srl

Piazza della Provincia, 30 – 87100 Cosenza (CS)

Protocollo aziendale recante modalità organizzative e informative per il contenimento della diffusione del Covid-19 nel trasporto passeggeri con autobus - servizi di trasporto regolare di linea nazionale ed internazionale.

Versione 1.3 del 1 luglio 2022

Premessa

In relazione alla cessazione dello stato di emergenza nazionale e al fine di tutelare la salute attraverso adeguate misure precauzionali di contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2 (COVID-19), l'Azienda assume, per l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale ed extraurbano, il presente protocollo aziendale di regolamentazione che è parte integrante del documento di valutazione dei rischi aziendali.

Il protocollo è steso in attuazione e coerenza con le misure di seguito individuate:

- il *“Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro”* sottoscritto da Confindustria e dalle OO.SS.LL. confederali, su invito del Governo, in data 6 aprile 2021;
 - i provvedimenti emanati da Governo, tra cui, da ultimo il DL 24 marzo 2022 n.24 **come convertito con modificazioni dalla L. 19 maggio 2022, n. 52** e recante *“Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”* e dei provvedimenti in vigore in questo richiamati;
 - l'Ordinanza Ministero della Salute del 30 marzo 2022 recante *“Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19”*;
 - l'Ordinanza Ministero della Salute del 1° aprile 2022 recante *“Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel trasporto pubblico» in vigore fino al 31 dicembre 2022;*
 - delle eventuali prescrizioni introdotte dalle Regioni e/o Province con ordinanza [ove adottate];
- e tiene conto
- degli esiti della consultazione del medico competente, delle RSA e del RLS avvenuta in data [indicare la data come da verbale];
 - del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (General Data Protection Regulation), in vigore dal 25 maggio 2018;
 - e del D.L.16.06.2022 n.68 recante *Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo*

delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e sull'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

Vengono fatte salve eventuali prescrizioni e obblighi introdotti successivamente alla data del presente documento da parte delle autorità competenti, anche regionali e provinciali.

Il virus SARS-CoV-2/COVID-19 continua a rappresentare un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione. Il presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell'Autorità sanitaria.

Attraverso l'adozione del presente protocollo l'Azienda intende, quindi, fornire:

- indicazioni operative sulla base della aggiornata valutazione dei rischi aziendali e prescrizioni adeguate cui il personale deve attenersi, al fine di garantire l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento del COVID-19, da adottare anche nella fase successiva alla cessazione dello stato di emergenza nazionale, a far data dal 1° aprile 2022;

- comunicazione adeguata agli utenti del servizio di trasporto e ai terzi che entrino in contatto con l'azienda e il suo personale riguardo alle regole di comportamento generale da osservare nell'esecuzione del servizio di trasporto.

Il mancato rispetto del protocollo che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

MISURE DI PRECAUZIONE

1. Informazione

- 1.1 *Informazioni al personale e ai terzi*
- 1.2 *Informazioni e obblighi del personale viaggiante*
- 1.3 *Informazioni e obblighi degli utenti del servizio di trasporto*

2. Misure precauzionali

- 2.1 *Pulizia e sanificazione degli autobus*
- 2.2. *Precauzioni igieniche personali*
- 2.2. *Dispositivi di protezione individuale per il personale aziendale*

3. Gestione di una persona sintomatica a bordo dell'autobus

4. Aggiornamento del protocollo aziendale di regolamentazione

1. INFORMAZIONE

L'Azienda deve restare un luogo sicuro. Per mantenere questa condizione, i comportamenti del personale e dei terzi, anche nello svolgimento del servizio devono uniformarsi con consapevole, costante e collaborativa puntualità alle disposizioni del presente Protocollo.

La responsabilità individuale di tutti i lavoratori e dell'utenza dei servizi di trasporto rimane infatti un punto essenziale per garantire:

- a) la tenuta di comportamenti corretti;
- b) l'attuazione di corrette misure igieniche;
- c) la prevenzione di comportamenti che possono aumentare il rischio di contagio.

L'Azienda, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e gli utenti circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi *dépliants* informativi nonché sul proprio *sito web*.

La capacità di riempimento degli autobus è ammessa al 100% della capienza del veicolo: il personale, gli utenti del servizio di trasporto ed i terzi sono quindi impegnati a uniformarsi scrupolosamente alle indicazioni del presente protocollo e ad adottare in ogni circostanza comportamenti responsabilmente cauti al fine di mantenere in sicurezza l'azienda e i mezzi di trasporto impiegati nell'esercizio dell'attività giacché il mancato rispetto del protocollo che non assicuri adeguati livelli di protezione nello svolgimento del servizio di trasporto determina la sospensione dello stesso.

1.1 Informazioni al personale e ai terzi

Le informazioni riguardano:

- l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in caso di positività o sintomatologia acuta compatibile con l'infezione da SARS2-COVID-19 e di contattare tempestivamente il proprio medico di famiglia e/o l'autorità sanitaria;
- il divieto di ingresso o permanenza in azienda o, anche successivamente all'ingresso,

qualora insorgano le condizioni di pericolo (positività al SARS2-COVID-19 ovvero sintomatologia compatibile con tale infezione) in presenza delle quali i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;

-l'obbligo per i lavoratori dell'azienda, per i dipendenti di imprese appaltatrici che operano presso l'azienda e per i visitatori esterni, di informare tempestivamente e responsabilmente, il datore di lavoro o un responsabile aziendale della presenza di qualsiasi sintomo influenzale riferibile alla infezione da COVID-19 durante l'espletamento della prestazione lavorativa o la visita in azienda, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;

-l'impegno dei lavoratori dell'azienda, dei dipendenti di imprese appaltatrici che operano presso l'azienda e dei visitatori esterni a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro o responsabile aziendale nel fare accesso in azienda e a bordo dei mezzi di trasporto (in particolare, indossare la mascherina, osservare le regole di igiene delle mani, tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene e rispettosi di tutte le disposizioni dell'Autorità).

Il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore a 37,5°C, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro. In questo contesto, l'Azienda prevede uno specifico obbligo a carico dei responsabili (Ufficio del Personale e/o Ufficio Tecnico) di informare/formare il personale in merito alle procedure di rilevazione della temperatura corporea laddove specificamente previsto, al corretto uso e alla gestione dei dispositivi di protezione individuale (DPI) e, per quanto riguarda il personale viaggiante, agli obblighi cui è tenuto durante i servizi di trasporto. Lo svolgimento della predetta attività informativa/formativa deve essere opportunamente documentato (es. fogli presenza, consegna materiale informativo, ecc.) e la documentazione sottoscritta dai lavoratori che vi hanno partecipato.

Al fine di assicurare la massima sicurezza degli utenti nella fruizione del servizio di trasporto pubblico, l'Azienda provvede a:

- organizzare il servizio in modo tale da garantire, ove possibile, la salita da una porta e la discesa dall'altra porta. Può essere utilizzata la porta in prossimità del conducente nel caso in cui siano stati installati appositi separatori protettivi dell'area di guida;

- organizzare il servizio in modo tale da garantire negli autobus il ricambio dell'aria costante, predisponendo in modo stabile l'apertura dei finestrini o di altre prese di aria naturale.

- prevedere forme di comunicazione, su ogni mezzo di trasporto, sulla necessità e sul corretto utilizzo negli spazi chiusi di dispositivi individuali di protezione della tipologia stabilita dalle Autorità competenti (mascherine di tipo FFP2, fino al 30 settembre 2022 o successivo termine eventualmente stabilito dalle Autorità competenti);

- adottare sistemi di informazione e di divulgazione, nei luoghi di transito dell'utenza, relativi al corretto uso dei DPI nonché ai comportamenti che la stessa utenza è obbligata a tenere all'interno delle stazioni e autostazioni, dei luoghi di attesa, nella fase di salita e discesa dal mezzo di trasporto e durante il trasporto medesimo;

- installare sugli autobus e su tutti i mezzi di trasporto appositi dispenser per la distribuzione di soluzioni idroalcoliche per la frequente detersione delle mani.

Allo scopo di garantire il rispetto delle disposizioni di cui alle "Linee Guida per

l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 nel trasporto pubblico" di cui all'Ordinanza ministeriale del 1° aprile 2022, l'Azienda si riserva la facoltà di non ammettere a bordo o di non consentire la prosecuzione del viaggio ai passeggeri la cui condotta non consenta il rispetto delle condizioni stabilite per il trasporto in sicurezza degli utenti.

Dell'informazione resa disponibile dall'Azienda si attesta con l'ingresso in azienda, per fatti concludenti, di averne compreso il contenuto e si manifesta adesione alle regole ivi contenute e si assume l'impegno a conformarsi alle medesime. Eventuali comportamenti difforni da parte dei lavoratori dell'azienda solleveranno la stessa da responsabilità nei confronti degli stessi lavoratori e, nel contempo, avranno riflesso sul rapporto di lavoro ai sensi della legislazione vigente.

1.2 Informazioni e obblighi del personale viaggiante durante il servizio di trasporto

Oltre a rispettare quanto previsto al punto 1.1., il personale viaggiante, a tutela della salute propria e di quella dei passeggeri, è informato dell'obbligo, durante il servizio di trasporto, di:

- indossare correttamente la mascherina per tutta la durata del servizio di trasporto;
- osservare e far osservare ai passeggeri le procedure di salita e discesa dall'autobus e quelle di carico e scarico bagagli;
- verificare prima dell'imbarco, che il passeggero indossi correttamente la mascherina di tipo FFP2;
- di informare l'utenza dell'obbligo di igienizzare frequentemente le mani, di utilizzare la toilette di bordo solo per effettive necessità, comunicando le soste programmate presso le aree attrezzate;
- allertare prontamente le Autorità sanitarie in caso di persona che manifesti sintomatologia acuta compatibile con l'infezione da SARS2-COVID-19 a bordo dell'autobus e rispettare le procedure indicate prima della ripresa del servizio;
- procedere a ogni sosta, e ogni qualvolta sia possibile, alla ventilazione dell'autobus privilegiando il ricorso alla ventilazione naturale.

All'ingresso e in caso di permanenza nei luoghi di accesso al sistema del trasporto pubblico (stazioni ferroviarie, autostazioni, fermate bus, ecc.), all'interno dei mezzi e in generale in tutti i luoghi al chiuso o all'aperto, è necessario indossare, salvo diverse prescrizioni, la mascherina.

Il personale viaggiante è tenuto, altresì, a rispettare ogni altra prescrizione prevista dal presente protocollo. L'Azienda, per il tramite dei soggetti a ciò delegati/incaricati, verificherà che l'utilizzo dei servizi di trasporto avviene nel rispetto delle prescrizioni imposte dalla normativa vigente (nello specifico indossare **FFP2**)

1.3 Informazioni e obblighi degli utenti del servizio di trasporto

L'Azienda adotta idonei sistemi di informazione e divulgazione, relativi alle regole di comportamento che i passeggeri sono tenuti ad osservare in tutte le fasi del trasporto, a bordo dell'autobus e nei luoghi di transito ovvero di attesa, nelle stazioni, nella fase di salita e discesa dal mezzo di trasporto, predisponendo forme di comunicazione su ogni mezzo di trasporto anche sul corretto utilizzo del DPI. L'azienda ne anticiperà previamente il contenuto direttamente ai passeggeri al momento della prenotazione e/o acquisto del titolo di viaggio o mediante presa visione attraverso i canali aziendali.

Il passeggero è, altresì, informato del fatto che, nei viaggi di lunga percorrenza, i

viaggiatori prima dell'inizio del viaggio hanno l'obbligo di trasmettere all'indirizzo di posta elettronica dell'azienda l'impegno a comunicare anche al vettore e all'Autorità sanitaria territoriale competente l'insorgenza di sintomatologia COVID-19 comparsa entro 5 (cinque) giorni dalla fine del viaggio, per consentire la tracciabilità dei contatti in ottemperanza alla Ordinanza del Ministero della Salute del 1° aprile 2022. I passeggeri sono consapevoli che la violazione del predetto impegno è sanzionabile ai sensi di legge. In ogni caso, ai passeggeri che non avessero provveduto all'invio tempestivo ovvero della consegna al conducente della predetta dichiarazione di impegno sarà inibita la salita a bordo dell'autobus.

Un'informativa sintetica sulle regole generali di comportamento da tenere a bordo dell'autobus è, altresì, fornita - in lingua [italiana](#) - anche attraverso il sito web aziendale e, a bordo del mezzo, mediante pittogrammi e/o *dépliant*.

Le regole comportamentali oggetto di informativa sono, in particolare, le seguenti:

- a) non usare il trasporto se si hanno sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore);
- b) obbligo di indossare correttamente durante tutte le fasi del viaggio i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo **FFP2** o comunque del livello di protezione pro tempore stabilito dalle Autorità preposte. Ai passeggeri che non si attengono al rispetto di quanto previsto dalla presente lettera b) sarà inibita la salita a bordo dell'autobus o la prosecuzione del viaggio. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti;
- c) nelle fasi di salita e discesa dall'autobus, anche in occasione di soste/fermate intermedie, di osservare le indicazioni del conducente che regolerà i tempi di salita e discesa e l'apertura delle porte utilizzabili da ciascun passeggero. Nelle fasi di salita il conducente accederà all'autobus dopo i passeggeri, mentre nelle fasi di discesa sarà il conducente a precedere i passeggeri;
- d) obbligo di igienizzare frequentemente le mani anche nel corso del viaggio utilizzando i disinfettanti disponibili negli appositi dispenser collocati sull'autobus ed evitare di toccarsi il viso.;
- e) utilizzare la toilette di bordo solo per effettive necessità;
- f) prevenire comportamenti che possono aumentare il rischio di contagio.
- g) obbligo di asportare eventuali rifiuti personali prodotti durante il viaggio (bottiglie, fazzoletti, giornali, ecc.) prima di lasciare il veicolo.

I passeggeri sono informati del fatto che il personale viaggiante potrà sempre modificare il campo relativo al numero di posto assegnato sul mezzo di trasporto per esigenze connesse all'organizzazione del servizio di trasporto.

La violazione delle regole di comportamento sopra richiamate, qualora sia tale da compromettere la salute e la sicurezza dei passeggeri e del conducente, potrà comportare l'interruzione del servizio di trasporto sino al ripristino di idonee misure di protezione. I passeggeri, informati delle regole di comportamento generale sopraindicate devono aver piena consapevolezza dell'obbligo di osservarle con senso di responsabilità a tutela della salute propria e del prossimo al fine di evitare le relative conseguenze e sanzioni da parte delle Autorità competenti.

2. MISURE PRECAUZIONALI

2.1 Pulizia e sanificazione degli autobus

Ai fini del presente protocollo si intende per:

-*sanificazione*. L'art. 1.1 e) del DM 7 luglio 1997, n. 274 del Ministero dell'Industria e del Commercio definisce sanificazione «*quelle attività che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l'attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l'umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l'illuminazione e il rumore*»;

- *igienizzazione*: procedimento equivalente di detersione, consiste nella rimozione e nell'allontanamento dello sporco e dei microrganismi in esso presenti, con conseguente riduzione della carica microbica. Il risultato dell'azione di detersione dipende da alcuni fattori: azione meccanica (es. sfregamento), azione chimica (detergente), temperatura e durata dell'intervento. La detersione è un intervento obbligatorio prima di disinfezione e sterilizzazione, perché lo sporco è ricco di microrganismi che vi si moltiplicano attivamente ed è in grado di ridurre l'attività dei disinfettanti;

- *disinfezione*: attività che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti ad abbattere la carica microbica di un ambiente, superficie, strumento, ecc., con prodotti applicati direttamente, vaporizzati/aerosolizzati (*room disinfection*) o con sistemi generanti *in situ* sostanze come principi attivi/radicali liberi ossidanti ecc. Per i virus, una superficie si definisce disinfettata in presenza di un abbattimento della carica virale di circa 10.000 unità di quello iniziale. Per le attività di disinfezione si utilizzano prodotti disinfettanti (biocidi o presidi medico-chirurgici). Poiché lo sporco interferisce con l'azione dei prodotti biocidi e disinfettanti presidi medici chirurgici, per ottenere la sanificazione dell'ambiente è necessario abbinare la fase di pulizia (detersione) con quella di disinfezione attraverso prodotti biocidi o presidi medico-chirurgici, come da indicazioni ECDC e OMS. Tali prodotti sono regolarmente in commercio e vengono usati sia in campo sanitario che non sanitario e non necessitano di ditte specializzate.

Procedure diverse dall'uso di prodotti/disinfettanti chimici possono essere ipotizzate in funzione del tipo di applicazione ove, ad esempio, non sia possibile utilizzare i prodotti chimici o nel caso di esigenze diverse da quelle descritte nelle linee guida di ECDC, CDC e OMS in merito alla disinfezione ambienti/superfici. Tuttavia, come riportato nel capitolo 6 del rapporto COVID-19 n.12/2021 vi sono diverse limitazioni, richiedono ditte specializzate e presentano rischi di rischi di tossicità per cui la sanificazione con prodotti chimici appare di norma preferibile.

Le predette operazioni di igienizzazione, disinfezione e sanificazione sono svolte dall'Azienda nel rispetto delle disposizioni previste dalle circolari n. 5443 del 22 febbraio 2020 e n. 17644 del 22 maggio 2020 del Ministero della Salute e delle indicazioni dell'Istituto Superiore di Sanità, in particolare:

- l'Azienda procede all'igienizzazione, sanificazione e disinfezione degli autobus, effettuando l'igienizzazione e la disinfezione almeno una volta al giorno e la sanificazione periodica nel rispetto delle disposizioni previste dalle specifiche circolari sopra richiamate.

In caso di cambio del conducente nel corso di un servizio, il conducente subentrante effettua la disinfezione del volante, della leva del cambio e della cintura di sicurezza quando cambia il conducente. L'Azienda adotta, altresì, interventi straordinari di

sanificazione degli autobus, ripetuti a cadenza ravvicinata, ove necessario tra un servizio e l'altro.

La sanificazione e l'igienizzazione riguarda tutte le parti frequentate da viaggiatori, lavoratori, clienti, fornitori e/o altri visitatori. Le procedure di igienizzazione vengono effettuate anche per biglietterie e sale di attesa, ove presenti. Resta ferma, tra le raccomandazioni, una frequente igiene delle mani degli utenti.

Le operazioni di igienizzazione, disinfezione e sanificazione svolte sono opportunamente annotate dall'Azienda con indicazione dei luoghi sanificati, della cadenza temporale adottata e delle tipologie di disinfettanti utilizzati (con allegazione dei documenti relativi ai prodotti utilizzati).

Si evidenzia che i processi di sanificazione sono conformi alle indicazioni contenute nella circolare del Ministero della salute del 22 maggio 2020, n. 17644. L'Azienda provvede a conservare la relativa documentazione per *sei mesi*.

Sono messe in atto, inoltre, tutte le misure possibili volte ad avere il maggior ricambio naturale d'aria dei veicoli. Nel caso di presenza di una persona con sospetta infezione da COVID-19 all'interno dei mezzi, si procede nel più breve tempo alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020 nonché alla loro ventilazione secondo quanto indicato al successivo punto 3 del presente protocollo.

2.2 Precauzioni igieniche personali

Tutte le persone presenti in azienda sono obbligate ad adottare le necessarie precauzioni igieniche. È raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone con i detergenti messi a disposizione dall'Azienda, rammentando che la corretta e frequente igienizzazione delle mani con acqua e sapone esclude la necessità di ricorrere al gel.

L'Azienda provvede ad installare sugli autobus, in punti facilmente individuabili e accessibili, distributori di gel/soluzioni disinfettanti per l'igienizzazione frequente delle mani, costantemente mantenuti e riforniti. Sugli autobus sono affissi *dépliant* con l'invito a un frequente uso da parte di tutti anche durante il viaggio.

La superficie esterna dei dispenser è oggetto di igienizzazione da parte del personale preposto, in particolare quando non si tratti di dispositivi a raggi infrarossi. Per i dispenser collocati sull'autobus l'igienizzazione, nel corso di un servizio, sarà effettuata dal conducente.

2.3. Dispositivi di protezione individuale per il personale aziendale

In tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all'aperto, è richiesto l'uso delle mascherine di tipo FFP2, o dove comunque non sia possibile il distanziamento interpersonale di un metro e con impossibilità di costante areazione dei locali. Tale uso non è necessario nel caso di attività svolte in condizioni di isolamento. È fatta salva l'ipotesi che, per i rischi presenti nella mansione specifica, siano già previsti strumenti di protezione individuale di tutela di tipo superiore (facciali filtranti FFP2 o FFP3) o di diversa tipologia.

3. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA A BORDO DELL'AUTOBUS

Nel caso un passeggero manifesti, a bordo dell'autobus, sintomi riconducibili all'infezione per SARS-CoV-2 (COVID-19), il personale viaggiante dovrà chiedere al passeggero stesso – fermo restando l'uso della mascherina FFP2 - di sedere, ove possibile, isolato rispetto agli altri passeggeri, dovrà informare le Autorità sanitarie e su indicazione di queste fermare l'autobus per consentirne lo sbarco.

Il personale viaggiante chiederà agli altri passeggeri di scendere dall'autobus per consentirne la ventilazione e – compatibilmente con il luogo della fermata – la disinfezione prima della ripresa del servizio trasporto. In base alle indicazioni fornite dal Ministero della Salute per "contatto stretto" si intende *"la persona che ha viaggiato seduta entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione del veicolo dove il caso indice era seduto. Gli operatori sanitari, inoltre, sulla base di valutazioni individuali del rischio, possono ritenere che alcune persone, a prescindere dalla durata e dal setting in cui è avvenuto il contatto, abbiano avuto un'esposizione ad alto rischio"*. A tal fine si seguono le indicazioni di cui all'ordinanza del Ministero della Salute del 30 marzo 2022 recante *"Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso"*.

L'Azienda, in caso di positivi a bordo dell'autobus attiverà, sentito il medico competente, la sorveglianza sanitaria per il personale viaggiante qualora abbia avuto contatti stretti con il soggetto confermato positivo al SARS-CoV-2, e applicazione del regime dell'auto-sorveglianza come regolata da ordinanza Ministero della Salute del 30 marzo 2022.

Il passeggero successivamente confermato positivo al SARS-CoV-2 dovrà, entro i 5 giorni successivi al termine del viaggio, comunicare anche al vettore e all'Autorità sanitaria territoriale competente l'insorgenza di sintomatologia, al fine di definire la tracciabilità dei contatti, in ottemperanza alla Ordinanza del Ministero della Salute del 1° aprile 2022, consapevole che, in caso di violazione del suddetto obbligo, la condotta è potenzialmente rilevante in sede anche penale.

4. AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE

Costituisce parte integrante del presente protocollo il documento di valutazione dei rischi aziendale opportunamente aggiornato sulla base dell'evoluzione del rischio epidemiologico da COVID-19.

Il mancato rispetto del presente Protocollo che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Cosenza, 1 luglio 2022